



Ministero dell'Istruzione e del merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 – 20057 ASSAGO (MI) Tel. 02/4880007-02/4880004
C. F. 97067950150 C. M.: MIIC886007
Miic886007@pec.istruzione.it – miic886007@istruzione.it

CODICE INTERNO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Aggiornato alla Legge 17 maggio 2024, n. 70 e alla Nota MIM prot. 121 del 20 gennaio 2025
Allegato stabile al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

ART. 1 – Finalità- Principi Guida e Quadro Normativo

1. Il presente Codice Interno disciplina le misure e le procedure dell'Istituzione Scolastica volte a prevenire, intercettare e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. L'obiettivo primario è la tutela del benessere psicofisico delle alunne e degli alunni, garantendo un ambiente scolastico sicuro, inclusivo e fondato sul rispetto della dignità umana.
2. Il testo recepisce integralmente le disposizioni della Legge 17 maggio 2024, n. 70, che estende ed integra la precedente Legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché le indicazioni operative fornite dalla Nota ministeriale MIM prot. n. 121 del 20 gennaio 2025.
3. Le norme si applicano a tutte le componenti della comunità scolastica all'interno dell'Istituto Comprensivo (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado) e durante tutte le attività didattiche, sia in presenza che in ambiente digitale.

ART. 2 - Definizioni Adattate al Contesto dell'Istituto Comprensivo

1. **Bullismo:** Qualsiasi forma di aggressione, molestia, atto di prevaricazione o denigrazione intenzionale e ripetuta nel tempo, perpetrata da uno o più minori a danno di coetanei percepiti come più deboli. Nel contesto dell'Istituto Comprensivo, si presta particolare attenzione anche alle forme precoci di esclusione sociale e micro-aggressività relazionale.
2. **Cyberbullismo:** Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria,

denigrazione o furto d'identità operata mediante l'utilizzo di reti telematiche, social network, servizi di messaggistica o giochi online. Si configura anche qualora l'azione sia compiuta fuori dall'orario scolastico ma produca effetti distruttivi sulle relazioni all'interno della comunità scolastica.

ART. 3 - Presidi Permanenti e Figure di Riferimento

In attuazione della normativa vigente, l'Istituto stabilisce l'operatività dei seguenti presidi permanenti:

- **Il Dirigente Scolastico:** Ha la responsabilità ultima della vigilanza e dell'attivazione delle procedure d'emergenza. In presenza di segnalazione, ha l'obbligo di informare tempestivamente i nuclei familiari dei minori coinvolti.
- **Il Docente Referente d'Istituto:** Coordina le iniziative di prevenzione, raccoglie la modulistica di segnalazione e mantiene i rapporti con il Referente Territoriale e le Forze dell'Ordine (es. Polizia Postale).
- **Il Team Antibullismo e Team per l'Emergenza:** Commissione multidisciplinare (composta da docenti dei vari ordini di scuola e, ove presente, dal supporto psicologico) che supporta i Consigli di Classe nella valutazione pedagogica dei casi e nella definizione delle sanzioni rieducative.

ART. 4 - Strategie Didattiche e la "Giornata del Rispetto"

1. La prevenzione strutturale viene integrata stabilmente nel curriculum di **Educazione Civica**, con moduli dedicati all'empatia, all'educazione emotiva, all'alfabetizzazione digitale e all'uso responsabile dei dispositivi tecnologici, calibrati secondo l'età degli alunni.
2. In conformità alla Legge 70/2024, l'Istituto organizza annualmente la **"Giornata del Rispetto"**, un momento coordinato di riflessione collettiva, laboratori artistico-espressivi e attività di peer-education incentrati sul contrasto a ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

ART. 5 - Protocollo Operativo di Segnalazione e Flusso di Gestione

Il flusso di gestione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo si articola secondo livelli rigidamente prestabiliti a seconda della gravità, prediligendo la tempestività dell'intervento:

Livello Gravità	Scenario / Azione Critica	Procedura Operativa Obbligatoria
Codice Verde (Lieve)	Episodi isolati di conflittualità, derisione verbale occasionale o micro-esclusione in classe o durante la ricreazione.	Gestione immediata da parte dei docenti della classe. Intervento di mediazione pedagogica e monitoraggio attivo della rete relazionale.
Codice Giallo (Medio)	Atti prevaricatori ripetuti, insulti via chat di gruppo della classe, isolamento sistematico di un compagno.	Segnalazione formale al Referente e attivazione del Team Antibullismo. Convocazione immediata e separata delle famiglie. Definizione di un Patto di Riconciliazione Cooperativa.
Codice Rosso (Grave)	Aggressioni fisiche, minacce, ricatti, furto d'identità online, diffusione di video denigratori o immagini private.	Avviso immediato al Dirigente Scolastico. Convocazione d'urgenza degli organi collegiali per sanzioni disciplinari. Attivazione dei servizi socio-assistenziali e, ove necessario, segnalazione formale alle autorità giudiziarie competenti.

ART. 6 - Sanzioni Disciplinari e Giustizia Riparativa

1. Nei casi in cui si renda necessaria l'applicazione di sanzioni disciplinari (scuola secondaria di primo grado o casi gravi della primaria), le misure adottate dovranno avere un carattere preminentemente formativo ed educativo, ripudiando logiche puramente punitive. Per le sanzioni si fa riferimento al codice di disciplina dell'istituto.

2. In coerenza con i principi della **giustizia riparativa**, lo studente autore delle prevaricazioni sarà guidato a prendere coscienza del danno arrecato tramite attività di utilità sociale a favore della comunità scolastica (es. riordino dei sussidi didattici, supporto nella gestione della biblioteca scolastica, attività di tutoraggio guidato).

ART. 7 - Tutela della Privacy e Diritti di Rimozione dei Contenuti

1. Tutte le procedure di segnalazione e trattamento dei dati avvengono nel più rigoroso rispetto della normativa sulla privacy. I nomi dei segnalanti e delle vittime rimangono coperti dal segreto d'ufficio per l'intera durata degli accertamenti scolastici.

2. Ai sensi dell'art. 2 della Legge 71/2017, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di minori di qualsiasi età, possono inoltrare istanza formale al gestore del sito web o del social media per richiedere l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali o dei contenuti lesivi caricati in rete. Qualora il gestore non provveda entro 48 ore, la richiesta può essere indirizzata direttamente al Garante per la Protezione dei Dati Personali.



Firmato Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rocchina Vignola
I.C.S. Margherita Hack - ASSAGO (MI)
23/09/2026 14:08:04